

D.L. 20 giugno 2012, n. 79 .

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142.

Art. 2 *Comunicazione della cessione di fabbricati*

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 maggio 1978, n. 191](#).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'[articolo 5, commi 1, lettera d\), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), quelle rilevanti ai fini di cui all'[articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 191 del 1978](#), e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'[articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 maggio 1978, n. 191](#), può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'[articolo 7](#) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al

comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'[articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è soppresso. Al medesimo [articolo 3](#), comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.